



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** – Vimodrone
Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

SERVIZI SOCIALI

Registro Interno n. **63**

Registro Generale n. **399**

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
SERVIZI SOCIALI**

Assunta nel giorno 04-07-2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER IL PROCEDIMENTO DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PSICO-SOCIALE PER LA FAMIGLIA E
TUTELA MINORI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi;
- la legge 13/08/2010, n° 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
- il D.lgs n. 50/2016 e il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";
- il combinato disposto dall'art. 31 e 38 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Visti:

- il bilancio 2018/2020, approvato con delibera di C.C. n. 78 del 18/12/2017;
- la delibera di G.C. n. 79 del 28/05/2018 con cui è stata approvata di assegnare ai Responsabili di posizione organizzativa dell'Ente le dotazioni di PEG;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il Decreto n. 11 del 24/04/2018;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento sui controlli interni;
- l'accordo consortile nella forma della convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Vimodrone, Comune di Cassina de Pecchi e Comune di Rodano, approvata dai rispettivi Consigli Comunali (deliberazione C.C. n. 66 del 09/11/2015 adottata dal Comune di Vimodrone, deliberazione C.C. n. 70 del 23/11/2015 adottata dal Comune di Cassina de' Pecchi, deliberazione C.C. n. 41 del 11/11/2015 adottata dal Comune di Rodano) e succ. modifiche rinnovate nel giugno del 2018;

Premesso che il Comune deve acquisire delle prestazioni integrative al servizio sociale comunale,

consistenti in attività di coordinamento psico-sociale ed educativo, in attività psicologica, in attività specialistica di assistente sociale ed in attività educativa relativa sia ad assistenza educativa domiciliare minori sia ad attività relativa ad incontri protetti, tutte riconducibili all'interno del servizio psico sociale per la famiglia e la tutela minori;

Dato atto come il Responsabile unico di procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il dott. Roberto Panigatti ;

Preso atto come il Rup ha verificato che per detta acquisizione non sussistono al momento convenzioni consip o della centrale regionale di riferimento attive;

Verificato come ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 è stato redatto il progetto di servizio composto dai seguenti documenti, dando atto che lo schema di contratto è stato predisposto dal settore contratti e affari legali sulla base delle indicazioni fornite dal Rup all'interno del capitolato tecnico: capitolato tecnico, relazione tecnica, quadro economico e stima, schema di contratto, dando atto che in considerazione della natura del servizio, non sussiste, ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. n. 82/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto

da cui risulta che:

- ✓ l'istituto che si intende utilizzare è l'appalto di servizio, all'interno del quale sono state enucleate una serie di prestazioni, consistenti in attività di coordinamento psico-sociale ed educativo, in attività psicologica, in attività specialistica di assistente sociale ed in attività educativa relativa sia ad assistenza educativa domiciliare minori sia ad attività relativa ad incontri protetti, tutte riconducibili ad un'unica prestazione principale rientrante nel cpv 853000002 . La durata è prevista in 36 mesi;
- ✓ il dimensionamento economico massimo stimato è di euro 536.130,00 oltre iva e detto importo massimo onnicomprensivo deriva da una stima effettuata dal Comune al meglio delle proprie conoscenze formulate sui valori storici, calcolato moltiplicando il monte ore complessivo delle diverse figure professionali con gli importi unitari posti a base di gara, rappresentati dalle tariffe orarie dei vari profili professionali, in cui sono ricompresi tutti i costi previsti per l'erogazione delle prestazioni, secondo la tabella di seguito riportata:

Figura professionale	Monte ore presunto	Importo orario a base d'asta (iva esclusa)	Totale presunto (iva esclusa)
Coordinatore	n. 2.070 (n.15 ore settimanali x n.46 sett/anno x 3 anni)	€. 35,00	€. 72.450,00
Psicologo	n. 4.140 (n.30 ore settimanali x n.46 sett/anno x 3 anni)	€. 35,00	€. 144.900,00
Assistente sociale	n. 7.314 (n.53 ore settimanali x n.46 sett/anno x 3 anni)	€. 30,00	€. 219.420,00
Educatore professionale	n. 4.140 (n.30 ore settimanali x n.46 sett/anno x 3 anni)	€. 24,00	€. 99.360,00
Totale			€. 536.130,00

Le quantità sopra indicate e gli importi corrispondenti così come l'importo complessivo sarà erogato a misura, sulla base delle effettive necessità del Comune che saranno riportate in sede di esecuzione dell'appalto nell'ambito del piano di lavoro e successiva consuntivazione dello stesso, non essendo

vincolanti quindi per il Comune , potendo l'impegno delle risorse effettivamente impiegate e il mix di profili professionali essere suscettibile di variabilità, nel rispetto delle necessità definite dal Comune. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 l'importo posto a base comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a euro 439.626,60 calcolati sulla base degli elementi indicati nel progetto di servizio;

✓ Le attività sono contabilizzate a misura/consumo sulla base delle tariffe orarie poste a base di gara su cui verrà applicato il ribasso formulato in sede di gara

✓ Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 non si riesce a suddividere l'appalto in lotti funzionali in quanto il servizio richiesto dal Comune necessita di una unitarietà di approccio, essendo elemento fondante e qualificante del servizio, l'esecuzione integrata delle attività, necessitando le stesse di un percorso sistemico che necessita di unitarietà di governo e di visione

✓ E' stata prevista la seguente clausola sociale : " Ai sensi dell'articolo 50 del codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto si impegna nell'ambito di un confronto , di concerto con l'appaltatore uscente e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle OO.SS territoriali e di categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81" ;

✓ Sono stati enucleati i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico – finanziaria e tecnica proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto, al fine di poter avere offerenti qualificati, stabilendo:

quale requisito di idoneità professionale, quello della iscrizione nel registro delle imprese per attività coerenti con quelle oggetto di gara o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'articolo 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, prevedendosi, essendo questo un appalto per servizi sociali, la possibilità residuale di partecipazioni di operatori non tenuti all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., richiedendo agli offerenti rientranti in questa condizione, di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 da cui risulti: che l'organismo non è tenuto all'iscrizione al Registro delle imprese /Rea (indicando i motivi per i quali non è tenuto all'iscrizione), la proprietà, l'indicazione dei membri con potere di rappresentanza , di direzione o controllo, dei procuratori e che l'oggetto sociale dell'operatore risulta coerente con l'oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando , producendo nel contempo copia dello statuto o atto costitutivo;

quale requisito di capacità tecnico professionale l'aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi nell'ambito degli interventi psico sociali per la famiglia e la tutela dei minori di importo complessivo minimo pari ad euro 300.00,00 iva esclusa;

✓ Si è stabilito di valutare le offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 secondo il miglior rapporto qualità (assegnando n. 95 punti) e prezzo (assegnando n. 5 punti) stabilendo i criteri e sub criteri di valutazione per l'offerta tecnica e fissando per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica la formula con interpolazione lineare secondo quanto indicato nella relazione tecnica – illustrativa cui si rinvia , prevedendosi due riparametrazioni ;

Ritenuto per la scelta del soggetto cui affidare l'esecuzione dell'appalto di che trattasi di attivare una procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'articolo 36 comma 9 e articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel .

Ritenuto altresì:

- di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di

Cassina de Pecchi ed il Comune di Rodano, al fine di ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;

- in particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc.
- tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;
- con il presente atto si provvederà ad approvare il progetto e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa;

Visto l'articolo 192 del D.P.R. n. 267/2000 e , sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto si rileva che:

- il fine del contratto è quello di acquisire delle prestazioni, integrative al servizio sociale comunale, con l'obiettivo di osservare, individuare e valutare comportamenti e relazioni che evidenzino la presenza di difficoltà nell'infanzia, nella preadolescenza e adolescenza; sostenere i minori e le famiglie nelle fasi critiche del ciclo evolutivo; rispondere ai bisogni di tutela dell'infanzia, individuando le più adeguate risorse protettive e riparative per ripristinare il benessere dei minori; offrire alla famiglie un aiuto competente per risolvere i principali problemi sociali, psicologici e relazionali che ostacolano o danneggiano le capacità genitoriali, al punto da rendere necessario, in alcuni casi, l'intervento dell'autorità giudiziaria minorile; operare in sinergia con l'autorità giudiziaria e con la rete dei servizi pubblici e privati;
- l'oggetto e le clausole essenziali: sono contenuti nella bozza di contratto e negli altri atti progettuali, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
- la forma che si adotterà per la stipula del contratto sarà la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica , le cui clausole saranno conformi a quelle contenute nella bozza di contratto, integrata dall'offerta prodotta in sede di gara ;
- la modalità di scelta del contraente è quella sopra indicata ossia procedura aperta sotto soglia ex articolo 36 comma 9 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi e sub elementi di valutazioni contenuti nel progetto di servizio allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale prevedendo quale formula per l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica la formula con interpolazione lineare, così come indicato nel citato documento, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte almeno 18 giorni, prevedendo la doppia riparametrazione sui criteri e sub criteri sull'offerta tecnica complessiva ;

Ritenuto quindi di demandare all'Ufficio comune operante come Cuc, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato;

Dato atto che il Quadro economico dell'affidamento è quello contenuto negli atti progettati allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

Dato atto come occorra procedere all'assunzione degli impegni di spesa di euro 536.130,00 oltre iva al 5% ossia pari a 562.936,50=iva compresa da imputare:

- € 512.936,50 all'intervento 1205103 al cap. 1340.01, Gestione Servizio Psico-Sociale per la Famiglia e Tutela Minori – SIOPE 1583 e così suddiviso:
€ 62.548,50 SUL BILANCIO 2018
€ 162.200,00 SUL BILANCIO 2019
€ 162.200,00 SUL BILANCIO 2020
€ 125.988,00 SUL BILANCIO 2021;
- € 50.000, all'intervento 0407103 al cap. 1344.03, Interventi di Prevenzione del Rischio Sociale Tutela Minori – SIOPE 1333 e così suddiviso:
- € 25.000,00 SUL BILANCIO 2019
- € 25.000,00 SUL BILANCIO 2020

rimandando ad atto successivo l'impegno di spesa dell'anno 2021;

Dato atto altresì come:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del Settore;
- si è effettuato l'accertamento, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati

1.di procedere con l'approvazione degli elaborati progettuali sopra riportati, costituiti da: capitolato tecnico, relazione tecnica, quadro economico comprensivo della stima del servizio, schema di contratto facenti parte del progetto relativo all'appalto per l'affidamento del servizio psico sociale per la famiglia e tutela minori del Comune di Vimodrone che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; .

2. di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento dell'appalto del servizio psico sociale per la famiglia e tutela minori del Comune di Vimodrone secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto nonché alle indicazioni contenute nel presente atto, cui si rinvia integralmente , dando che per la scelta dell'appaltatore si attiverà una procedura aperta ex art. 36 comma 9 e 60 del D.lgs. n. 50/2016

4. di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, e provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari compreso l'assolvimento della

tassa per l'autorità e la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata;

5. di assumere l'impegno di spesa di euro 562.936,50, secondo le motivazioni e le finalità tutti meglio evidenziati in preamboli, da imputare come segue:

€ 512.936,50 all'intervento 1205103 al cap. 1340.01, Gestione Servizio Psico-Sociale per la Famiglia e Tutela Minori – SIOPE 1583 è così suddiviso:

- €. 62.548,50 SUL BILANCIO 2018
- €. 162.200,00 SUL BILANCIO 2019
- €. 162.200,00 SUL BILANCIO 2020
- €. 125.988,00 SUL BILANCIO 2021

€ 50.000, all'intervento 0407103 al cap. 1344.03, Interventi di Prevenzione del Rischio Sociale Tutela Minori – SIOPE 1333 e così suddiviso:

- €. 25.000,00 SUL BILANCIO 2019
- €. 25.000,00 SUL BILANCIO 2020

rimandando ad atto successivo l'impegno di spesa dell'anno 2021;

6. che la copertura finanziaria relativa ai pagamento del servizio in oggetto sarà determinata da mezzi propri dell'Ente;

7. di dare atto che relativamente al presente provvedimento, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti eventuali obblighi ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;

8. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio operante come cuc per gli adempimenti di competenza e al Responsabile dell'area servizi amministrativi e finanziari per l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Panigatti Roberto